

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Treviso

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL
NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO DI BIADENE E PEDERIVA**

CUP D98E18000050009 – CIG 8506912DD9

Tra i signori:

1) **Pier Antonio De Rovere**, nato a [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice Fiscale 00471230268, in seguito denominato "Comune o committente", in forza del Provvedimento del Sindaco n. 14 del 16.9.2020, conservato agli atti del Comune;

2) **Angelo Finocchiaro**, nato a [REDACTED] il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Finocchiaro Costruzioni srl, con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Trinacria 7, partita i.v.a 05319460878, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale costituito con la ditta Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc, con sede in Corato (BA), viale dei Ginepri, partita i.v.a 06238700725, in seguito denominato "appaltatore, giusto atto costitutivo per scrittura privata autenticata del notaio Francesco Capozza, con studio in Corato (rep. 8439 del 24.5.2021) e del notaio Giuseppe Bonaccorso, con studio in Caltagirone (rep. 20732 dell'8.6.2021), come successivamente rettificati con atto per scrittura privata

autenticata dei medesimi notai rispettivamente rep. 8633/2021 e 20995/2021,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 30.12.2020, esecutiva, efficace, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “costruzione del nuovo plesso scolastico primario di Biadene e Pederiva”, a Montebelluna, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), di cui: € 3.820.495,49 (tremilioniottocentoventimilaquattrocentonovantacinque/49) per lavori soggetti a ribasso e € 55.273,87 (cinquantacinquemiladuecentosettantatre/87) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del dirigente del 3° Settore del Comune di Montebelluna n. 954 del 31.12.2020, efficace, è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1 del d.l. 76/2020 (convertito nella legge n.120/2020), per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 273 del 23.4.2021, efficace, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Finocchiaro Costruzioni srl, con sede in Tremestieri Etneo (CT), in costituendo raggruppamento con la ditta Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc, di Corato (Ba), per un importo di € 3.319.344,49 (tremilionitrecentodiciannovemilatrecentoquarantaquattro/49) , più i.v.a., di cui € 55.273,87 per oneri di - sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’appalto sarà compensato a corpo;
- è decorso il periodo dilatorio di cui all’art. 32 del d. lgs. 50/2016 e che non

sono pervenuti ricorsi in merito alla procedura di appalto;

- La ditta Finocchiaro Costruzioni srl ha effettuato la comunicazione in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, con nota depositata agli atti del Comune. Ha inoltre reso la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi prevista dall'art. 53 del capitolato speciale d'appalto;
- in data 13.5.2021 e 30.6.2021, tramite la banca dati nazionale unica antimafia, è stata acquisita la comunicazione antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011, rispettivamente nei confronti della ditta Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc e della ditta Finocchiaro Costruzioni srl;
- l'opera è finanziata con contributo (mutuo BEI) per € 2.400.000,00; con mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per € 1.660.000,00 e con fondi propri dell'ente per € 940.000,00;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore Governo e Gestione del Territorio, affida all'appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, l'esecuzione dei lavori di "costruzione del nuovo plesso scolastico primario di Biadene e Pederiva".

L'appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo approvato con la deliberazione citata in premessa, le regole dell'arte nonché in conformità

all'offerta economica.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti del Comune e che si intendono accettati in ogni loro parte:

1. il capitolato speciale d'appalto;
2. gli elaborati grafici progettuali e la relazione;
3. l'elenco dei prezzi unitari, rispetto ai quali l'appaltatore ha offerto il ribasso del 13,31%;
4. il cronoprogramma;
5. il piano di coordinamento e di sicurezza e i piani operativi di sicurezza;
6. le polizze di garanzia.

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, nell'ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito a presentare offerta, grafici di progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

ART. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo d'appalto è determinato, salva la liquidazione finale, in complessivi € 3.319.344,49 (tremilionitrecentodiciannovemilatrecentoquarantaquattro/49), più IVA, di cui € 55.273,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del d. lgs.50/2016.

ART. 3 – Termini per l'esecuzione del contratto

La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è previsto venga effettuata in unica soluzione, a garanzia del rispetto del programma lavori.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di installare sul luogo di intervento un cartello di cantiere sul modello che sarà indicato dal responsabile del procedimento e sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. E' ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e nei casi previsti all'art. 107 del DLgs. 50/2016. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del procedimento risponderà in merito alla domanda entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori.

ART. 4 – Penalità

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del d. lgs.50/2016, nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

ART. 5 – Pagamenti

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti- raggiunga la somma di € 180.000,00 (centottantamila/00).

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all'appaltatore e saranno effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti saranno subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), iva compresa, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la verifica prevista dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali sospensioni disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al pagamento delle somme dovute all'appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della riscossione abbia

notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del d. lgs. 50/2016, pari all'importo della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.*****

Ai fini della corresponsione di interessi per l'eventuale ritardato pagamento non si terrà conto del tempo intercorrente tra la data di richiesta di erogazione della somma all'istituto mutuante o alla Regione Veneto e la data di accredito delle somme presso la tesoreria comunale.

La ditta Finocchiaro Costruzioni srl ha rilasciato procura all'incasso a favore della ditta Ebanisteria Caputo snc, con atto rep. 20988 del notaio Giuseppe Bonaccorso, di Caltagirone, in data 23.7.2021, per la parte di corrispettivo inerente ai lavori della categoria OS32 previsti in appalto.

ART. 6 – Modalità di quantificazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale o –in mancanza- quantificate dal direttore dei lavori desumendole dal computo metrico estimativo-, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

ART. 7 – Controlli

Il Comune appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera.

ART. 8 – Tracciabilità della spesa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti "dedicati", indicati nella nota dell'appaltatore, acquisita al prot. 24471 del 10.5.2021, agli atti del Comune.

Nel caso di cessione del credito relativo all'appalto di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs. 50/2016, è fatto obbligo anche al cessionario di indicare il CIG e il CUP dell'opera e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Il sig. Angelo Finocchiaro, quale legale rappresentante della ditta appaltatrice, è la persona delegata a ricevere e a quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

ART. 9 – Collaudo dei lavori

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della loro emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 10 – Subappalto

L'appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dal suddetto art. 105 . Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge; la quota parte di lavori subappaltabile è pari al 40% dell'importo del presente contratto. I lavori relativi alle categorie scorporabili OG11 e OS32 sono subappaltabili

nel limite del 30% dell'importo delle rispettive categorie. Tale limite non incide sul predetto limite del 40%.

Il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori, nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, salvo che non sia diversamente stabilito negli specifici contratti di subappalto. Diversamente, qualora il Comune non provveda al pagamento diretto, l'appaltatore dovrà trasmettergli, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune sospenderà il pagamento del successivo certificato di pagamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 11 – Obblighi dell'appaltatore L'appaltatore si obbliga:

- a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza,*****

c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.*****

d) a rispettare il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici a cui ha aderito il Comune di Montebelluna, che qui si intende espressamente richiamato anche se non materialmente allegato al presente atto.

e) ad informare tempestivamente la Regione del Veneto e il Comune di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali connessi all'appalto;

f) a custodire libri e documentazione contabile relativa all'appalto;

g) consentire all'Istituto Finanziatore o alla BEI (o a soggetto dalla stessa delegato), relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione concernente il progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, con l'attestazione della regolarità contributiva, con scadenza 12.9.2021 per la ditta Finocchiaro Costruzioni srl e 14.9.2021 per la ditta Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo snc.

ART. 12 – Cauzione e garanzia

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 di € 220.902,50 a mezzo polizza fideiussoria n. 2021/13/6598862 del 21.5.2021, rilasciata da Italiana Assicurazioni spa, con sede

in Milano.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione, con polizza n. 2021/25/6192655 del 19.5.2021, rilasciata da Italiana Assicurazioni spa, con sede in Milano, con i massimali previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 – Composizione azionaria

L'appaltatore si impegna, ai fini di quanto previsto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, a comunicare in corso d'opera se siano intervenute variazioni alla composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto attestato in sede contrattuale.

ART. 14 – Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del DLgs. 50/2016. Possono, altresì, costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 15 – Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e della Legge n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il relativo contratto, stipulato mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento.

ART. 16 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato.*****

ART. 17 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore, a mezzo del proprio legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la sede legale della ditta in via Trinacria 7 di Tremestieri Etneo (CT) o, in caso di irreperibilità presso il Municipio di Montebelluna. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

ART. 18 - Norma finale - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, previsti dalla vigente normativa, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento effettuato dall'appaltatore con modello F23.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e sottoscrivono nell'intero con unica firma digitale, di cui è stata accertata la validità.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: Pier Antonio De Rovere

L'APPALTATORE: Angelo Finocchiaro